
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI FASANO

Estratto deliberazione C.C. 16 novembre 2023, n. 111

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2022, n. 11- "Modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio)" - Approvazione variante al PRG (ex art. 12 della L.R. Puglia n. 20/2001 e art. 16 della LR 56/80).

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. **di ritenere**, quanto premesso parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
2. **di approvare** la variante al PRG del Comune di Fasano, derivante dalla trasposizione nelle NTA regolanti le zone omogenee di tipo D del PRG vigente dei contenuti della Legge Regionale 29 giugno 2022, n. 11 di modifica del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), ovvero di modificare le destinazioni d'uso ammesse nelle zone omogenee di tipo "D" mediante l'integrazione disposta dalla LR 11/2022 come di seguito:

Art. 60 - ZONE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO (D1)

Destinazioni d'uso ammesse:

- Impianti e laboratori industriali;
- Magazzini e depositi, sylos e rimesse;
- Servizi tecnici e amministrativi, laboratori di ricerca, spazi attrezzati per mostre connesse con l'attività svolta dagli stabilimenti industriali;
- attrezzature ricreative e sociali a servizio degli addetti alle industrie;
- una sola abitazione per ciascun impianto, con superficie utile massima di 200 mq. ad uso del custode o del titolare dell'azienda.
- **artigianale, commerciale e per la distribuzione, direzionale**

Art. 61 - ZONE PER ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI COMPLETAMENTO ZONE D2

Destinazioni d'uso ammesse:

- impianti artigianali e commerciali-artigianali;
- magazzini e depositi, sylos e rimesse;
- servizi tecnici e amministrativi, laboratori di ricerca, spazi attrezzati per mostre connesse con l'attività svolta;
- attrezzature ricreative e sociali al servizio degli artigiani.
- **artigianale, commerciale e per la distribuzione, direzionale**

Art. 62 - NUOVE ZONE ARTIGIANALI E COMMERCIALI.- ZONE D3

Destinazioni d'uso ammesse:

- impianti artigianali e commerciali-artigianali;

- magazzini e depositi, sylos e rimesse;
- servizi tecnici e amministrativi, laboratori di ricerca, spazi attrezzati per mostre connesse con l'attività svolta;
- attrezzature ricreative e sociali al servizio degli artigiani
- **artigianale, commerciale e per la distribuzione, direzionale**

introdurre dopo ultimo comma di ciascuno dei predetti articoli il seguente comma:

“a condizione che In sede di pianificazione attuativa dovrà essere assicurata, in relazione alle attività da insediare, la dotazione di aree a standards di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)”.

3. **di dare atto** che il presente provvedimento riguarda variazioni alle NTA regolanti le zone omogenee di tipo “D” del PRG vigente, ai sensi Legge Regionale 29 giugno 2022, n. 11 e le stesse non sono soggette ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla stessa legge regionale n. 20/2001, in quanto la variazione deriva da (cfr. art. 12 L.R.20/2001 co. 3 lett.e-quater):

*variazione della destinazione d’uso del territorio incluso nei comparti destinati a insediamenti produttivi degli strumenti urbanistici generali vigenti (**zone omogenee D**), purché rientrante nelle seguenti categorie funzionali: artigianale, commerciale e per la distribuzione, direzionale. In sede di pianificazione attuativa dovrà essere assicurata, in relazione alle attività da insediare, la dotazione di aree a standards di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).”.*

4. **di dare atto** che tali variazioni non assumono rilevanza sostanziale ai fini della previsione e zonizzazione urbanistica, non incidono in alcun modo sulle caratteristiche dell’area in termini di suscettività edificatoria e la procedura attivata risulta coerente con quanto riportato al citato art. 12 comma 3 della l.r. 27.07.2001, n. 20, come modificato dall’art. 1, comma 1 della Legge Regionale 29 giugno 2022, n. 11, per il riconoscimento delle variazioni non incidenti sul dimensionamento del piano;
5. **di evidenziare ai fini VAS:**
- che la proposta in parola comporta una modifica allo strumento di pianificazione generale vigente nel Comune di Fasano e che pertanto è necessario integrare le considerazioni di natura ambientale nel procedimento di formazione e/o modifiche dei piani e programmi ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. così come recepito dalla L.R. Puglia n. 44/2012, come modificata dalla L.R. Puglia n. 4/2014 e ai sensi del Regolamento Regionale n. 18/2013 – procedure di VAS dei piani urbanistici comunali – modificato dal R.R. n. 16/2015;
 - che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della L.R. 44/2012 e s.m.i. parte integrante del procedimento di adozione e approvazione;
 - che la tipologia di intervento da eseguire - realizzazione di aree a standard da adibire a parcheggio – rientra nei casi di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7 comma VIII del R.R. 18/2013: *“modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti*

parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, ma comunque soggetta a registrazione sul portale ambientale della Regione Puglia;

6. **Di dare atto** che sono state espletate le procedure di rito previste dall’art. 7 comma 7.5 del R.R. 18/2013 in merito alla registrazione sul portale ambientale della Regione Puglia, e che, in base all’art. 7 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4;

7. **di demandare** al Settore urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano gli adempimenti previsti dalla L.R. 56/80 e LR 20/01, ovvero:
 - che ai sensi dell’art. 39, c. 1, lett. a) del D. Lgs n. 33/2013, la presente Deliberazione di approvazione venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fasano alla sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “Pianificazione e governo del Territorio”;
 - la pubblicazione della delibera di approvazione della variante al P.R.G.per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
 - trasmissione della deliberazione motivata del consiglio comunale alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall’articolo 24 della LR 20/01.